



COMUNE DI CALITRI

(Provincia di Avellino)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.108 del 07-10-2024

Oggetto: PIAO 2024/2026. Modifiche alla Sezione Organizzazione e capitale umano sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale per esigenze lavoro flessibile

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di ottobre alle ore 09:05, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Di Maio Michele	SINDACO	P
CAMPANA Antonio	Vice Sindaco	P
GALGANO Antonietta	Assessore	P
FIORDELLISI Giuseppe	Assessore	A
ABATE Maria Antonietta	Assessore	P

presenti n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza il Sig. Di Maio Michele, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato che è presente il numero legale, dichiara valida l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI

- **l'art. 39 della Legge 449/97** che introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- **l'art. 91, 1° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267**, il quale dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in modo da raggiungere nel tempo la riduzione programmata delle spese di personale;
- **l'art. 1, comma 102, della legge 30/12/2004, n. 311** ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- **l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448** (L. Finanziaria per l'anno 2002), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- **l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014**, ai sensi del quale il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- **l'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001** e successive modifiche ed integrazioni, in ordine a redazione e contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale e che sanciscono che le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'adempimento in argomento non possono assumere nuovo personale;
- **l'art.6 ter, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.165/2001**, e successive modifiche ed integrazioni, che fa rinvio a decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- **le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"** emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- **il D.L. 30/04/2019, n. 34 con particolare riguardo all'art. 33 relativo a Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;**
- **il Decreto 17 marzo 2020** della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, riferito a "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- **la circolare del 13/05/2020** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto "*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*" in G.U. n. 226 del 11/09/2020;

DELIBERA DI GIUNTA n.108 del 07-10-2024 COMUNE DI CALITRI

- **l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010** ai sensi del quale per il ricorso alle assunzioni flessibili gli enti rispettosi della riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della l. n. 296/2006, ricadono nel limite più favorevole del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009;

CONSIDERATO:

- che il citato art. 6 del D.L.vo 31/03/2021 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, prevede, tra l'altro che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter; il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; in sede di definizione del detto piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- Che dalla citata normativa, pertanto, consegue, in sintesi, che la dotazione organica è un “concetto finanziario” indicando essa i fabbisogni assunzionali nei limiti di spesa sostenibili e sulla base dei vincoli di finanza pubblica (spesa potenziale massima a carico dell'Ente); all'interno e in coerenza con la dotazione finanziaria, il piano dei fabbisogni identifica i fabbisogni programmati nell'arco temporale considerato, anche rimodulando la dotazione organica;

DATO ATTO:

- che sul presupposto del detto quadro normativo con deliberazione di G.C. n.58 del 22/05/2024 si è infine provveduto all' approvazione del PIAO 2024/2026 includente la Sezione Organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- che, per effetto di esigenze sopravvenute, con deliberazione di G.C. n.96 del 13/09/2024 sono state apportate modifiche alla detta Sezione Organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale, provvedendo ad approvare una nuova analoga sottosezione che ha sostituito, in toto, la sottosezione originaria;

TENUTO CONTO che la Sezione Organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2024/2026 in ordine al lavoro flessibile prevede:

A) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

La spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 54.109,76
Spesa presunta per lavoro flessibile per l'anno 2024: - Euro 24.000,00 per ricorso a contratti di somministrazione di lavoro per individuazione autista per la guida di automezzo comunale per il trasporto dei rifiuti urbani (Area Tecnica) - Euro 18.925,20 ricorso assunzioni Area Tecnica per adempimenti PNRR- riferimento determina dell'Area Amministrativa n.94 del 10/07/2024 per le motivazioni, come spesa a carico del bilancio comunale

B) OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE / STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO

...omississ....

e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

DELIBERA DI GIUNTA n.108 del 07-10-2024 COMUNE DI CALITRI

- ricorso a contratti di somministrazione di lavoro per individuazione autista per la guida di automezzo comunale per il trasporto dei rifiuti urbani;
- ricorso assunzioni Area Tecnica per adempimenti PNRR- riferimento determina dell'Area Amministrativa n.94 del 10/07/2024 per le motivazioni ivi recate, per una spesa a carico del bilancio comunale di € 18.925,20; ...omississ...

ATTESO CHE:

- con DPCM 12 gennaio 2024, è stato approvato il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026; lo stesso indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese;
- il Piano in questione presenta, rispetto alle precedenti edizioni, dei cambiamenti nella sua struttura e approfondisce alcuni contenuti per sostenere in modo efficace le pubbliche amministrazioni nel processo di implementazione e gestione dei servizi digitali;
- organismo centrale per dare attuazione al detto Piano è l'Ufficio della trasformazione digitale;
- per il Responsabile del detto ufficio, l'articolo 17, comma 1-ter, del CAD richiede che il nominato debba essere dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali; lo stesso risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice politico;
- con deliberazione di G.C. n.134 del 11/10/2018 si è provveduto a nominare il Segretario comunale quale Responsabile della transizione al digitale (RTD); a tanto si è dato corso in assolvimento ad un obbligo normativo pur avendo il suddetto Segretario comunale rappresentato di non avere né la formazione né l'esperienza professionale per assolvere ai compiti ed agli adempimenti correlati alla nomina conferita;
- con nota prot. n. 3924 del 27/03/2024, soprattutto alla luce dell'intercorsa detta approvazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, il Segretario comunale formalizza le perplessità già segnalate per le vie brevi, segnalando, nella consapevolezza della mancanza di risorse professionali per assolvere a quanto detto, la "strada" della gestione associata di funzioni, invitando a voler, con convinzione, verificare e avviare gli adempimenti verso la scelta organizzativa suggerita; nelle more dell'eventuale procedimento, il detto Segretario comunale domanda un accantonamento idoneo di risorse per dotarsi di supporti professionali necessari a quanto a farsi e, al contempo, segnala l'apparato sanzionatorio previsto nel CAD evidenziando la delicatezza della problematica;

VISTO a riguardo, l'art. 18 bis del CAD (codice dell'amministrazione digitale) ove si legge: *1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.*

*2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, **procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.***

*3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, **assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi***

indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. ...

ACCERTATO che alle esigenze innanzi rappresentate può, in via temporanea e nelle more di misure definitive, sopperirsi con il supporto professionale di un dipendente di altro ente da assumersi a termini dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e successive modifiche e integrazioni o istituti diversi riferiti al lavoro flessibile;

DATO ATTO che l'Ufficio tecnico comunale ha, al contempo, segnalato la necessità di un supporto nelle attività di rendicontazione delle risorse del PNRR ed adempimenti correlati, da potersi conseguire avvalendosi della attività professionale di dipendente di altro Ente, anche in tal caso da potersi assumere ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e successive modifiche e integrazioni o istituti diversi riferiti al lavoro flessibile ;

VISTI:

- il D.L.vo 165/2001 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 51 e 52;
- il CCNL Funzioni locali del 16/11/2022 , con particolare riguardo agli artt. 13 e 15;
- il nuovo Regolamento accesso all'impiego, approvato con deliberazione di G.C. 68 del 19/06/2024;

VERIFICATO che il presente atto rispetta i principi stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi per la regolarità contabile;

VISTO il parere del Revisore dei Conti sulla presente proposta di deliberazione in data.....nel testo che si allega;

RITENUTO procedere in merito;

VISTO l'art. 6-ter del d.lgs n.165/2001 e successive modificazioni, che al comma 5 dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, il piano triennale dei fabbisogni e gli eventuali aggiornamenti alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, pena il divieto di procedere alle assunzioni di personale;

RICHIAMATI:

DELIBERA DI GIUNTA n.108 del 07-10-2024 COMUNE DI CALITRI

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7/8/1990 n. 241 e smi);
- l'art. 48 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (TUEL) e smi;

CON VOTI unanimi, favorevoli, resi come per legge

D E L I B E R A

- 1. La parte narrativa**, che si intende qui integralmente riportata e trascritta, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di modificare** il PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 22/05/2024 limitatamente alla Sezione Organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale già modificata con deliberazione di G.C. n. 96 del 13/09/2024, limitatamente alle specifiche relative al lavoro flessibile che di seguito si riportano:

A) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

La spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 54.109,76	
ANNO 2024	ANNO 2025
€24.000,00 per ricorso a contratti di somministrazione di lavoro guida automezzo comunale per il trasporto dei rifiuti urbani (Area Tecnica)	€24.000,00 per ricorso a contratti di somministrazione di lavoro per individuazione autista per la guida di automezzo comunale per il trasporto dei rifiuti urbani (Area Tecnica)
€18.925,20 ricorso assunzioni Area Tecnica per adempimenti PNRR- riferimento determina dell'Area Amministrativa n.94 del 10/07/2024	€ 20.000,00 per assunzione per adempimenti connessi alla transizione al digitale della P.A e per esigenze vari Settori di attività che matureranno in corso di esercizio.
€5.000 per assunzione per adempimenti connessi alla transizione al digitale della P.A. nonché per assunzione per adempimenti di rendicontazione PNRR e connessi	

B) OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE / STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO

...omississ....

e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

- ANNI 2024 e 2025: ricorso a contratti di somministrazione di lavoro per individuazione autista per la guida di automezzo comunale per il trasporto dei rifiuti urbani;
 - ANNI 2024 e 2025 ricorso ad assunzione per adempimenti connessi alla transizione al digitale della P.A. nelle tipologie previste dalla corrente normativa
 - ANNO 2024: ricorso assunzioni Area Tecnica per adempimenti PNRR- riferimento determina dell'Area Amministrativa n.94 del 10/07/2024 per le motivazioni;
 - ANNO 2024 ricorso assunzione per adempimenti connessi alla rendicontazione delle risorse del PNRR nelle tipologie previste dalla corrente normativa;
 - ANNO 2025 esigenze nei vari Settori di attività che matureranno in corso di esercizio
- ...omississ...

- 3. Di confermare** quant'altro recato del PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 22/05/2024 e modificato con deliberazione n. 96 del 13/09/2024;
- 4. Di dare atto** che il presente provvedimento è stato rimesso alle competenti organizzazioni sindacali del comparto Funzioni locali in allegato a nota del 30/09/2024 prot. n. 12962;
- 5. Di pubblicare** il presente documento in "Amministrazione trasparente", competente sottosezione a termini del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

6. **Di trasmettere** il presente documento alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter co. 5 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
7. **Di rendere**, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Lgs. 267/2000.

PARERI D.Lgs. N.267 del 18/08/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Area Amministrativa:

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica Amm.va**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 30-09-2024

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Pastore Carmen

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Area Contabile:

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica contabile**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 30-09-2024

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Lantella Rosanna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. Di Maio Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00.

Calitri li, 07-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARMEN PASTORE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00.

Calitri li, 07-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del Decreto Legislativo n.267/00

Calitri li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

È copia conforme all'originale.

Calitri li, 07-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE



COMUNE DI CALITRI

Provincia di Avellino

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Nominato con D.C.C. n.64 del 16/12/2022

Verbale n. 55 del 01/10/2024

OGGETTO: PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 22/05/2024, già modificato con deliberazione di G.C. n.96 del 13/09/2024. Modifica della Sezione Organizzazione e capitale umano sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale.

L'Organo di Revisione economico-finanziario, ha esaminato la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 30-09-2024, avente ad oggetto: *"PIAO 2024/2026. Modifiche alla Sezione Organizzazione e capitale umano sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale per esigenze lavoro flessibile"*.

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"* emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;

- il D.L. 30/04/2019, n. 34 con particolare riguardo all'art. 33 relativo a Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, riferito a "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale per il ricorso alle assunzioni flessibili gli enti rispettosi della riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della l. n. 296/2006, ricadono nel limite più favorevole del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009;

richiamati:

- l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- l'articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- l'articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- l'articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);

considerato:

- Che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- Che il D.L. 19 settembre 2023, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione", convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, evidenzia la necessità e l'urgenza di individuare misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- Che l'art. 19 dello stesso prevede che a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal Decreto previsto dal comma 3 del medesimo art. 19;
- Che il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 prevede di realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei progetti europei per la coesione, attraverso un concorso nazionale finalizzato al rafforzamento degli organici dei principali protagonisti ed attuatori dei fondi europei;
- Che i costi del personale assunto dagli Enti a tempo indeterminato gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo; i nuovi assunti, ovvero il personale aggiuntivo negli organici degli Enti

beneficiari, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati dai fondi della Politica di Coesione europea;

- Che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale; la ricognizione del fabbisogno ed il riparto delle risorse saranno effettuate in base alle manifestazioni di interesse che perverranno;
- Che con DPCM 12 gennaio 2024, è stato approvato il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026; lo stesso indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese;
- Che il Piano in questione presenta, rispetto alle precedenti edizioni, dei cambiamenti nella sua struttura e approfondisce alcuni contenuti per sostenere in modo efficace le pubbliche amministrazioni nel processo di implementazione e gestione dei servizi digitali;
- Che organismo centrale per dare attuazione al detto Piano è l'Ufficio della trasformazione digitale;
- Che per il Responsabile del detto ufficio, l'articolo 17, comma 1-ter, del CAD richiede che il nominato debba essere dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali; lo stesso risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice politico;
- con nota prot. n. 3924 del 27/03/2024, soprattutto alla luce dell'intercorsa detta approvazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, il Segretario comunale formalizza le perplessità già segnalate per le vie brevi, segnalando, nella consapevolezza della mancanza di risorse professionali per assolvere a quanto detto, la "strada" della gestione associata di funzioni, invitando a voler, con convinzione, verificare e avviare gli adempimenti verso la scelta organizzativa suggerita; nelle more dell'eventuale procedimento, il detto Segretario comunale domanda un accantonamento idoneo di risorse per dotarsi di supporti professionali necessari a quanto a farsi e, al contempo, segnala l'apparato sanzionatorio previsto nel CAD evidenziando la delicatezza della problematica;

verificato:

- che l'Ente ha rispettato nell'anno 2023 il limite di spesa di personale di cui all'art.1, co. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che l'Ente ha rispettato, nell'anno 2023, il limite di spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);
- che vengono rispettati tutti i vigenti vincoli assunzionali, anche secondo i parametri stabiliti con il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G. U. del 27/04/2020 n. 108; in particolare a tale ultimo riguardo il comune di Calitri con un valore **pari a 24,76%**;
- un valore medio di spesa del personale del triennio 2011/2013 pari a € 1.021.676,80;
- **la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro flessibile nel limite di spesa di € 54.109,76, pari a quella sostenuta nel 2009;**
- l'ente ha rispettato, nell'anno 2023, la disciplina contenuta nell'art. 1 comma 557 della legge n.296/2006 che stabilisce, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'obbligo per gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno (di seguito pareggio di bilancio) di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione delle spese relative ai rinnovi

- contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- l'ente non si trova alla data odierna in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
 - la spesa del personale presunta per l'anno 2024 ammonta ad **€ 891.040,00**, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024 ad un importo insuperabile di **€ 961.451,78**;
 - includendo le assunzioni programmate come esposte nell'allegata sezione del PIAO, si attesta il rispetto del limite della spesa di personale previsionale dell'anno 2024;

preso atto

- che alle esigenze innanzi rappresentate può, in via temporanea e nelle more di misure definitive, sopperirsi con il supporto professionale di un dipendente di altro ente da assumersi a termini dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e successive modifiche e integrazioni o istituti diversi riferiti al lavoro flessibile;
- che l'Ufficio tecnico comunale ha, al contempo, segnalato la necessità di un supporto nelle attività di rendicontazione delle risorse del PNRR ed adempimenti correlati, da potersi conseguire avvalendosi della attività professionale di dipendente di altro Ente per n. 8 ore settimanale e per tre mesi, anche in tal caso da potersi assumere ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e successive modifiche e integrazioni o istituti diversi riferiti al lavoro flessibile;

visto

- che il nuovo atto predisposto modifica e sostituisce la citata e approvata Sezione Organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2024/2026;
- che, in via preliminare, il citato documento determina la dotazione organica comunale sulla base dei vincoli di spesa imposti;
- che la Sezione Organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2024/2026 in ordine al lavoro flessibile prevede:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 54.109,76
Spesa presunta per lavoro flessibile per l'anno 2024: - Euro 24.000,00 per ricorso a contratti di somministrazione di lavoro per individuazione autista per la guida di automezzo comunale per il trasporto dei rifiuti urbani (Area Tecnica) - Euro 18.925,20 ricorso assunzioni Area Tecnica per adempimenti PNRR- riferimento determina dell'Area Amministrativa n.94 del 10/07/2024 per le motivazioni, come spesa a carico del bilancio comunale

verificato:

- che a seguito delle modifiche proposte, la nuova Sottosezione Organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2024/2026 **limitatamente alle specifiche relative al lavoro flessibile prevederà:**

A) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

La spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 54.109,76	
ANNO 2024	ANNO 2025

<p>€24.000,00 per ricorso a contratti di somministrazione di lavoro guida automezzo comunale per il trasporto dei rifiuti urbani (Area Tecnica)</p> <p>€18.925,20 ricorso assunzioni Area Tecnica per adempimenti PNRR- riferimento determina dell'Area Amministrativa n.94 del 10/07/2024</p> <p>€5.000 per assunzione per adempimenti connessi alla transizione al digitale della P.A. nonché per assunzione per adempimenti di rendicontazione PNRR e connessi</p>	<p>€24.000,00 per ricorso a contratti di somministrazione di lavoro per individuazione autista per la guida di automezzo comunale per il trasporto dei rifiuti urbani (Area Tecnica)</p> <p>€.. per assunzione per adempimenti connessi alla transizione al digitale della P.A.</p> <p>€ 20.000,00 per esigenze vari Settori di attività che matureranno in corso di esercizio.</p>
---	---

B) OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE / STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO

...omississ....

e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

- ANNI 2024 e 2025: ricorso a contratti di somministrazione di lavoro per individuazione autista per la guida di automezzo comunale per il trasporto dei rifiuti urbani;
 - ANNI 2024 e 2025 ricorso ad assunzione per adempimenti connessi alla transizione al digitale della P.A. nelle tipologie previste dalla corrente normativa
 - ANNO 2024: ricorso assunzioni Area Tecnica per adempimenti PNRR- riferimento determina dell'Area Amministrativa n.94 del 10/07/2024 per le motivazioni;
 - ANNO 2024 ricorso assunzione per adempimenti connessi alla rendicontazione delle risorse del PNRR nelle tipologie previste dalla corrente normativa;
 - ANNO 2025 esigenze nei vari Settori di attività che matureranno in corso di esercizio
- ...omississ...

verificato

che il presente atto rispetta i principi stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

rilevata

la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti con esigenza di integrazione della Sezione Organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2024/2026 approvata come innanzi;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000;

visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi per la regolarità contabile; per tutto quanto sopra espresso,

accerta

- che la Sezione Organizzazione e capitale umano – sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2024/2026, oggetto del presente parere, consente di rispettare:
 - le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
 - il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
 - il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 30-09-2024, avente ad oggetto: *"PIAO 2024/2026. Modifica della Sezione Organizzazione e capitale umano sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale per esigenze lavoro flessibile"*.

Data 01-10-2024

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Giuseppe Monetti